



COPIA

CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 14 R.V.

N. Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI – ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) -

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **febbraio** alle ore **nove e trenta** nella Sala Municipale riservata per le riunioni.

Nelle forme legali è stata oggi convocata la **GIUNTA COMUNALE**.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
LANTERO PAOLO GIUSEPPE	SINDACO	Si
PASTORINO GIACOMO	VICE SINDACO	Si
CAPELLO SERGIO	ASSESSORE	Si
DIPALMA MARIA GRAZIA	ASSESSORE	No
PARETO ROBERTA	ASSESSORE	Si
SUBRERO SIMONE	ASSESSORE	Si

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Signora **CAROSIO Dr.ssa ROSSANA**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor **LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI – ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 31.01.2019, con la quale si è provveduto ad affidare ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di Ovada, per l'Anno 2018, la gestione operativa di tutte le attività connesse alla raccolta e all'ammissione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati;

Dato atto:

- che l'art. 4 del Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute", attribuisce ai comuni di residenza la gestione della raccolta e l'ammissione delle istanze di accesso alla compensazione, nonché l'obbligo di comunicazione al soggetto competente, degli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati;
- che il D.L. n. 185/2008, convertito in legge, stabilisce che per la fruizione del Bonus gas i soggetti interessati presentino al Comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il D.M. 28 dicembre 2007 e il D.L. n. 185/2008, convertito in legge, stabiliscono, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- che il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti e che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), per dar corso alle richiamate disposizioni, ha emanato il Testo integrato sulle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua (TIBSI) con deliberazione n. 21 del dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;

Considerato:

- che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- che ai sensi dell'art. 2, co.1 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;

Visto il Protocollo d'Intesa tra l'Associazione Nazionale dei Comuni - ANCI e la Consulta Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) con il quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune e i CAF per l'eventuale definizione di accordi di servizio a livello locale per la gestione del Bonus Sociale sull'Energia Elettrica;

Rilevato:

- che l'ANCI e la Consulta nazionale dei Caf hanno convenuto che il protocollo d'intesa sopracitato resta valido anche per il Bonus Gas e che, pertanto, i Comuni possono continuare ad avvalersi dei Centri di assistenza fiscale estendendo le convenzioni in essere ovvero sottoscrivendone ad hoc per la gestione di entrambi i Bonus;
- che l'art. 4 comma 2 del "Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)", prevede che la richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas;

Preso atto che l'art. 5 c. 2 del D.M. 28 dicembre 2007 prevede la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività in discorso;

Dato atto che le Convenzioni stipulate con i CAF ovadesi per l'Anno 2018 sono giunte a scadenza il 31.12.2018;

Ritenuto pertanto opportuno stipulare nuove convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale al fine di semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale sulle spese per la fornitura di acqua, energia elettrica e di gas naturale presentate da clienti domestici in condizioni di disagio;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di procedere in tempo utile alla sottoscrizione delle Convenzioni medesime;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi a sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di affidare ai Centri di Assistenza Fiscale / Società di Servizi Convenzionate, per l'Anno 2019, la gestione operativa di tutte le attività connesse alla raccolta, presso le sedi di Ovada, e all'ammissione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas naturale sostenute dai clienti domestici disagiati, ivi compresa la trasmissione telematica dei dati al Sistema di Gestione delle Agevolazioni su Tariffe Elettriche - SGATE, secondo quanto previsto dalla bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione;
- 2) di corrispondere euro 3,00 + I.V.A. 22% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE, come previsto dallo schema di convenzione medesimo;

- 3) di dare atto che la spesa, stimata in € 1.500,00, trova allocazione al Cap. 1415 ad oggetto "Servizi sociali - Prestazioni di servizi" sull'esigibilità 2019;
- 4) di rendere la presente deliberazione, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Schema di convenzione Comune-CAAF

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di acqua sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della L. n. 2 del 28 gennaio 2009 e del DPCM 13 ottobre 2016.

TRA

Il Comune di Ovada, con sede in Vian., Cap.....
codice fiscale....., rappresentato dal Sig., in qualità
di....., di seguito denominato Comune

E

il CAAF, p.iva.....iscrizione all'albo n°..... con sede
in - CAP - Via n....., in seguito denominato
semplicemente CAAF, rappresentata dalla società di servizio.....
con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che l'art. 3 commi 9 e 9-bis del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della L. n. 2 del 28 gennaio 2009, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica possano richiedere anche la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;
- che il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti e che l'Autorità, per dar corso alle richiamate disposizioni, ha emanato il Testo integrato sulle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua (TIBSI) con deliberazione n.21 del dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.L. n. 185/2009, convertito in legge, stabilisce che per la fruizione del Bonus gas i soggetti interessati presentino al Comune di residenza un'apposita istanza secondo le stesse modalità previste per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che le condizioni di accesso al bonus idrico sono le medesime di quelle richieste per l'ammissione al bonus elettrico e gas e gli utenti del servizio idrico possono presentare domanda di bonus congiuntamente a quella per il bonus elettrico e gas;

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, il D.L. n. 185/2008 convertito in legge e il D.P.C.M. 13 ottobre 2016, stabiliscono, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

VISTO

- che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- che ai sensi dell'art. 2, co.1 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all' amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale é richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Inps competente per territorio;
- che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159, determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
- che ai sensi all'art. 10 co.6 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Servizio ISEE)

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159 e dall'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al CAAF, consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS.

Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione.

Art. 2

(Servizio bonus tariffa sociale sulle spese sostenute per la fornitura di acqua, energia elettrica e di gas naturale)

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- compilazione e stampa dei moduli ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e, ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, compilazione e trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF/Società Servizi Convenzionate presenti sul territorio;
- fornire al Comune l'elenco mensile delle istanze raccolte presso lo Sportello territoriale.

Art. 3

(Obblighi del Comune)

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;

- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- informare l'utenza che, all'atto della compilazione della DSU, il CAAF consegna ricevuta di avvenuta presentazione e che l'Attestazione ISEE sarà rilasciata dall'INPS entro 10 gg lavorativi; la consegna all'utenza dell'Attestazione ISEE da parte del CAAF potrà avvenire solo in presenza di specifico mandato;
- abilitare il CAAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Idrico, Energia e Gas, comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata);
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

Art. 4

(Trasmissione dati)

Il CAAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità e le specifiche tecniche rese disponibili sul sito dedicato;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5

(Conservazione dati)

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Idrico, Energia e Gas - sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro il 31 gennaio 2020 al Comune.

Art. 6

(Trattamento dati)

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

(Polizza assicurativa)

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione, nonché da problemi tecnici imputabili alla postazione informatica utilizzata dal CAAF per la trasmissione telematica dei dati al Sistema SGATE.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Ovada rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione, o da problemi tecnici riscontrati nella trasmissione telematica dei dati alla piattaforma SGATE.

Art. 8

(Corrispettivo)

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 3,00 + IVA 22% per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura accompagnata dall'elenco nominativo dei richiedenti il "bonus tariffa sociale" con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e residenza, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

(Gratuità dei servizi resi all'utenza)

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

(Decorrenza)

La presente convenzione decorre dal 01.01.2019 al 31.12.2019; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata).

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAAF



CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA


OGGETTO: REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI – ANNO 2019 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF).

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

6 FEB. 2019



IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
(Dr. Giorgio TALLONE)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

6 FEB. 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr. Andrea ALGANON)

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal **- 8 FEB. 2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


Ovada, **- 8 FEB. 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio


E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada, **- 8 FEB. 2019**

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

— a sensi art. 134 – c. 3 – D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
